



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

**PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA
SISMICA**

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 22 dicembre 2020

Si assegna il numero **__20__** della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno **__2020__**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F.

emana

Il seguente regolamento:

ART. 1 PARTE GENERALE

1. Il regolamento detta disposizioni operative ai fini della denuncia dei lavori e della trasmissione dei progetti in zone sismiche, nonché dei successivi adempimenti in attuazione della L.R. n. 16 del 15.09.2020 nonché le linee guida per l'operatività della piattaforma denominata con l'acronimo SISMI.CA.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

1. Per ogni intervento disciplinato dalla legge regionale n. 16 del 15.09.2020 di seguito indicata anche come "legge", deve essere indicata l'appartenenza alle tipologie riportate ai successivi commi 2 e 3.
2. Con riferimento alle Norme Tecniche sulle Costruzioni e relative Circolari ministeriali, gli interventi vengono individuati quali:
 - a) nuova struttura;
 - b) strutture esistenti:
 - b.1) interventi di adeguamento;
 - b.2) interventi di miglioramento;
 - b.3) riparazioni o interventi locali.
3. Con riferimento all'iter procedurale da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o del deposito gli interventi vengono individuati quali:
 - a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità';
 - b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità';
 - c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità';
 - d) varianti di carattere non sostanziale.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE OPERE

1. Le opere sono individuate tipologicamente in uno dei seguenti gruppi:
 - a) edifici;
 - b) ponti, viadotti;
 - c) opere geotecniche (a titolo esemplificativo: opere di fondazione di strutture non ricadenti nei gruppi a) e b), opere di sostegno, opere in sotterraneo, opere e manufatti di materiali sciolti naturali, fronti di scavo, opere di miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi, opere di consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti);
 - d) altre opere (a titolo esemplificativo: tralicci ed antenne, depositi di gas combustibili, dighe, serbatoi d'acqua e di combustibili liquidi, silos, ciminiere, banchine portuali, elementi strutturali di impianti di depurazione delle acque, edicole funerarie) non ricadenti nei punti precedenti.
2. Per ogni opera deve essere indicata la classe d'uso di appartenenza della struttura, secondo quanto definito dalle NTC di riferimento poste a base della progettazione.

ART. 4 REGISTRO DELLE OPERE

1. La piattaforma registra i dati relativi a:
 - a) progetti depositati/autorizzati/respinti con i relativi estremi amministrativi;
 - b) comunicazioni di richieste integrazioni, inizio lavori, variazione di ruoli e soggetti;

- c) relazioni a struttura ultimata;
- d) certificati di collaudo statico;
- e) dichiarazione di fine lavori e rispondenza;
- f) certificati d'idoneità statica;
- g) altre circostanze significative verificatesi, trasmesse quali "comunicazioni generiche".

ART. 5 EFFETTI DI SITO

1. Le NTC di riferimento poste a base della progettazione definiscono le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite per le costruzioni. Tali azioni dipendono dalla pericolosità di base, riferita a condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante e dagli eventuali effetti di sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico atteso o produrre effetti sismici rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture.
2. La Regione Calabria adotta la pericolosità sismica di base definita dalle NTC di riferimento; fornisce, inoltre, un elenco aggiornato su SISMI.CA dei territori in cui sono stati effettuati studi di microzonazione sismica di dettaglio, redatti secondo le modalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" dalla Commissione Tecnica di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'OPCM n. 3907/2010 istituita dal DPCM del 21 aprile 2011.
3. L'Allegato Tecnico 1 (Valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizio) e l'Allegato Tecnico 2 (Valutazione degli effetti di sito per piani territoriali) al presente regolamento descrivono le analisi semplificate e specifiche da utilizzare allo scopo di valutare gli effetti di sito e la tipologia di interventi e di strutture per cui tali analisi sono richieste.
4. La scelta del livello di analisi, necessario per la definizione dell'azione sismica in superficie, e i dati, necessari ad implementarlo, dipendono sia dalla rilevanza dell'opera che dalla caratterizzazione geologica del sito, nonché, dove tale dato è presente, da quanto riportato nella carta delle *microzone omogenee in prospettiva sismica*, redatta secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Quando per la valutazione degli effetti di sito è necessario l'uso di accelerogrammi, la Regione acquisisce, senza modifiche ed integrazioni, quanto indicato nelle NTC di riferimento a riguardo della definizione di accelerogrammi spettro compatibili, con l'obbligo di tenere in dovuta considerazione le eventuali analisi numeriche esistenti per la quantificazione delle amplificazioni locali, ottenute da studi di microzonazione sismica di "Livello 3", redatte secondo le modalità di cui al comma 2.
6. Ai fini della valutazione degli effetti di sito è sempre richiesta la redazione della relazione geologica il cui contenuto dovrà essere in linea alle NTC di riferimento e all'Allegato 1 del presente regolamento.

ART. 6 DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI

1. In riferimento all'art. 4 della L.R. n. 16/2020 la procedura di denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. deve essere svolta dal professionista individuato come progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P. (in caso di opere pubbliche), mediante il sistema SUE che provvede a trasmetterla al Settore Tecnico regionale.
2. Per tutti gli interventi il preavviso di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., qualora accompagnato dall'asseverazione di cui al comma 4 dell'art. 93 del citato D.P.R., è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del medesimo D.P.R. In caso contrario si deve procedere per come previsto dall'art. 65 comma 1 e successivi del D.P.R. 380/2001 s.m.i.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera, il progettista responsabile delle strutture oggetto di variante, individuato dal Committente e delegato dallo stesso, deve generare utilizzando le procedure riportate al comma 1 una nuova istanza collegata all'istanza originaria al fine di costituire un unico fascicolo.
4. Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con firma digitale oltre che dai tecnici intervenuti nella progettazione, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità rese, anche dal direttore dei lavori e dal costruttore se già individuato.
5. Tutti i file devono essere trasmessi in formato PDF/A e sottoscritti con firma digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale. Anche l'eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione dovrà essere firmata digitalmente.
6. La procedura telematica, avviata dal progettista responsabile delle strutture prevede la completa compilazione dell'istanza e delle schede informative che riguardano:
 - a) il titolo del progetto e la descrizione sintetica dell'opera;
 - b) i dati del committente o del R.U.P, allegando copia informatica di documento analogico della delega al progettista responsabile delle strutture;
 - c) i dati del progettista indicato quale responsabile delle strutture;
 - d) i dati degli altri tecnici intervenuti nella progettazione;
 - e) i dati del costruttore (se già individuato). Qualora il costruttore non sia stato individuato all'atto dell'inoltro dell'istanza, i suoi dati e la sua espressa dichiarazione di accettazione degli elaborati del progetto esecutivo già autorizzato devono essere inseriti, obbligatoriamente prima della data di inizio lavori, attraverso apposita comunicazione da parte del direttore dei lavori compilando l'apposita sezione presente nell'istanza digitale; tale comunicazione deve essere firmata digitalmente dal progettista strutturale e dal costruttore. Tale comunicazione, qualora trattasi di interventi di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001, comporta anche il deposito ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 65;
 - f) i dati del geologo che ha elaborato la relazione geologica (se previsto dalle norme tecniche per l'intervento in oggetto);
 - g) i dati del direttore dei lavori (ad esclusione delle opere per le quali si chiede la sanatoria e nelle quali non sia previsto alcun ulteriore intervento strutturale oltre quello già realizzato);
 - h) i dati del collaudatore (se previsto dalla normativa vigente per l'intervento in oggetto) ed eventuale nomina attraverso la terna di professionisti nominata dagli Ordini nei casi previsti dalla normativa di riferimento;
 - i) l'individuazione tipologica dell'intervento e dell'opera, secondo quanto indicato agli articoli 2 e 3;
 - j) la dichiarazione da parte di tutte le figure professionali che hanno partecipato alla progettazione, ognuno per le proprie competenze, che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;
 - k) la collocazione geografica del manufatto (coordinate geografiche, riferimenti catastali e toponomastici);
 - l) i dati progettuali richiesti dalla piattaforma;
 - m) la documentazione progettuale esecutiva in funzione della tipologia dell'intervento e dell'opera, in conformità alle NTC di riferimento;
 - n) i dati necessari per il calcolo della tariffa di istruttoria (il sistema calcola in automatico la tariffa da versare per l'istruttoria dell'istanza).
 - o) documentazione al fine dell'ottemperanza a quanto prescritto dalla L.R. n. 25/2018.
7. Il requisito di completezza della documentazione richiesta, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 ha carattere prescrittivo ed è indispensabile per procedere alla trasmissione del progetto.

8. Il progettista strutturale è tenuto a fornire, inoltre, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria di cui alla D.G.R. 14 settembre 2010, n. 601 , quale recepimento dell'articolo 22, comma 3, della L.R. 28 agosto 2006, n. 7 (Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.); il pagamento può essere effettuato in modalità telematica tramite PAGOPA o allegando ricevuta del relativo pagamento. Contestualmente alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di cui alla lettera c), il progettista strutturale indica anche le coordinate bancarie su cui, previa richiesta motivata secondo le normative e la casistica vigente in materia, verrà versato l'eventuale rimborso previsto nell'allegato A della D.G.R. n. 601/2010.
9. La correttezza delle informazioni inserite nel sistema informatico sono responsabilità del progettista responsabile delle strutture in qualità di delegato ai sensi del comma 5 lettera b).
10. La piattaforma, avvenuta la compilazione dell'istanza per come specificata ai commi 3,4,5 e 6 rilascia un messaggio di corretta compilazione.
 - a) La ricevuta telematica riporta l'**Id istanza** assegnato all'istanza, le dichiarazioni e gli incarichi attribuiti a tutti i soggetti riportati nell'istanza e l'elenco della documentazione progettuale di cui al comma 4.
 - b) La ricevuta telematica deve essere inoltrata sulla piattaforma in formato P7M e deve riportare la firma digitale del progettista responsabile delle strutture e, qualora designati, del direttore dei lavori, del geologo, dell'impresa esecutrice e del collaudatore. La firma digitale dei soggetti costituisce accettazione delle dichiarazioni di responsabilità compilate dal progettista responsabile delle strutture.

ART. 7

DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

1. Con riferimento all'art. 7 della L.R. n. 16/2020, in caso di opere pubbliche, il progettista responsabile delle strutture accede al sistema SISMI.CA dall'apposita sezione disponibile sulla piattaforma SUE e trasmette, ai sensi dell'articolo 17 della L. 64/74 e ai sensi dell'articolo 4 della Legge 1086/71 la documentazione tecnico/amministrativa secondo le modalità riportate all'art. 6.

ART. 8

MODIFICHE DEI DATI PROGETTUALI PRESENTATI PER VIA TELEMATICA

1. I dati inseriti nella piattaforma possono essere modificati, senza vincoli, dal progettista responsabile delle strutture prima di avviare l'inoltro della pratica al SUE.
2. Nel caso in cui sia necessario inserire nella piattaforma modifiche ai dati dell'istanza dopo l'inoltro al SUE e, conseguente protocollazione della stessa, il progettista responsabile delle strutture può procedere, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta protocollazione, generando una proposta di rettifica e una nuova ricevuta telematica in sostituzione della precedente; il sistema assegna alla nuova istanza un nuovo codice identificativo.

ART. 9 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

1. Il direttore dei lavori, prima di dare inizio alla loro esecuzione e verificato l'avvenuto deposito della dichiarazione del costruttore di cui al comma 5 lettera e) dell'articolo 6, è tenuto a darne comunicazione telematica al SUE, per come specificato dall'art. 4 comma 6 della L.R. n. 16/2020.

ART. 10 INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera a) quali "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumita' sono quelli riportati **nell'elenco A di cui all'Allegato 3** al presente regolamento.
2. Il progetto deve essere inviato con la procedura specificata all'art. 6. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali" riportate nell'elenco D dell'Allegato 3 al presente regolamento.
3. Per tutti gli interventi di cui al comma 1, il Settore Tecnico Regionale esegue le verifiche di congruità alle norme tecniche volte all'emissione del provvedimento di autorizzazione/diniego. Dette verifiche hanno ad oggetto quanto riportato nell'art. 6 comma 3 della L.R. n. 16/2020.
4. La verifica è effettuata anche con l'ausilio della piattaforma di cui all'art. 1 che contiene i dati progettuali e gli elaborati immessi dal progettista responsabile delle strutture.
5. Il Settore Tecnico Regionale, a seguito della verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, emette l'esito dell'istruttoria che sarà reso disponibile sul SUE.
6. Nel caso in cui il Settore Tecnico Regionale richiede integrazioni, il progettista responsabile delle strutture procede a creare una apposita istanza che deve essere inoltrata telematicamente. La mancata integrazione, nel tempo massimo di 90 giorni dalla richiesta, comporta il diniego automatico del progetto.
7. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali".
8. Nel caso il Settore Tecnico Regionale respinge il progetto, può essere presentata una nuova istanza che deve essere corredata di nuovo pagamento della tariffa istruttoria, ovvero di ricevuta di versamento della tariffa.

ART. 11 ATTO AUTORIZZATIVO O DI DINIEGO

1. Il rilascio dell'atto di autorizzativo o di diniego avviene, per come previsto dall'articolo 94 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, entro 30 giorni dalla data in cui il Settore Tecnico Regionale riceve, attraverso il SUE, l'istanza sulla piattaforma SISMI.CA.
2. Nel caso di richiesta di integrazioni, che il Settore Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, il rilascio dell'atto di autorizzativo o di diniego avviene entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, attraverso il SUE, dell'istanza sulla piattaforma delle integrazioni stesse.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo (autorizzazione o diniego), ove il Dirigente non abbia opposto motivato diniego, sull'istanza di autorizzazione si intende formato il "silenzio assenso". Il SUE provvede a comunicare al committente della pratica quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 all'art. 94 comma 2 bis.
4. Anche i progetti per i quali è richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica condotta ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della L.R. n. 16/2020. In caso di verifica con esito favorevole è rilasciata "autorizzazione in sanatoria" che è resa disponibile sul SUE e comunicata all'Autorità Giudiziaria alla quale, se richiesto, viene messa a disposizione l'intera documentazione afferente.
5. Ai sensi e secondo le direttive del D.P.R. 380/2001 art. 103 comma 2 il settore Tecnico regionale nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, provvede, comunque, ad accertare se gli interventi che hanno usufruito del regime del "silenzio assenso", procedono in conformità a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti. Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal sopra citato articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'art. 94, comma 2 bis".
6. Nel caso in cui, accedendo al SUE si accerti, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/90, l'avvenuta convocazione della conferenza di servizi, indipendentemente che essa sia asincrona o sincrona (in presenza o virtuale), il Settore tecnico regionale, in caso di istruttoria favorevole del progetto, non emette la relativa autorizzazione sismica bensì inserisce sul portale SUE apposita "notifica" di conclusione favorevole dell'istruttoria.

In caso il SUE comunica la non richiesta di integrazioni da parte di altri Enti coinvolti nel procedimento, il Settore Tecnico regionale provvede ad emettere, come seguito dell'istruttoria favorevole già effettuata, l'atto autorizzativo.

In caso il SUE nell'acquisire – prima della conclusione del procedimento della conferenza di servizi - una eventuale richiesta di integrazione, che non modifica sostanzialmente il progetto (evenienza che comporterebbe la chiusura negativa del procedimento) ma che rende necessaria l'integrazione degli elaborati allegati all'istanza di SISMICA, comunicherà tale evenienza al richiedente ed a tutti gli Enti, compreso il Settore tecnico regionale, che potrà, in questo caso, attivare, la procedura di richiesta di integrazione.

Tale attivazione consentirà al richiedente di inserire gli elaborati modificati caricandoli nella pratica SUE e, quindi, l'aggiornamento del fascicolo di SISMICA.

7. La tempistica per l'istruttoria del progetto ai sensi della normativa sismica, in caso di coinvolgimento del Settore Tecnico regionale nella conferenza dei servizi, è quella prevista dalla norma nazionale regolante la stessa.

ART. 12

INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera b) quali di " minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità' sono quelli riportati **nell'elenco B di cui all'Allegato 3** al presente regolamento.
2. Tutti gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/200 s.m.i. e in deroga al comma 1 dell'art. 94 del medesimo D.P.R., al preventivo deposito del progetto.
3. Il progetto deve essere inviato al SUE che lo trasmetterà al Settore Tecnico Regionale. Sono soggette alla predetta procedura anche le varianti che non sono collocabili tra quelle definite "non sostanziali" riportate nell'elenco D di cui all'Allegato 3 al presente regolamento. Restano ferme le procedure di cui agli artt. 65 e 67 comma 1 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.
4. Anche per i progetti di cui al comma 1 il progettista strutturale deve, comunque, attuare la procedura specificata all'art. 6, necessaria ad effettuare il successivo controllo a campione per come previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. n. 16/2020 o eventuale controllo richiesto specificatamente dall'autorità giudiziaria.
5. Il progettista responsabile delle strutture deve allegare all'istanza specifica dichiarazione che asseveri l'appartenenza dell'opera all'elenco B, alla Classe d'uso normata dalle NTC vigenti, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo e quello architettonico.

ART. 13

ATTESTAZIONE DI DEPOSITO

1. Per i progetti di cui all'art. 12 il sistema informatico del Settore Tecnico regionale, contestualmente alla ricezione del progetto sul medesimo sistema, rilascia il relativo attestato di deposito che è reso disponibile sul SUE.

ART. 14

CONTROLLO A CAMPIONE

1. Per un campione, per ogni area territoriale, regionale, del 5% dei progetti di cui all'art. 12, il Settore Tecnico Regionale competente effettua il controllo con le modalità riportate all'art. 6 comma 3 della L.R. n. 16/2020. Tale campione viene sorteggiato, in modo del tutto automatico dalla piattaforma ogni qualvolta viene attestato il deposito di numero sessanta progetti. Il campione sorteggiato sarà comunicato all'interessato entro tre giorni dall'avvenuto sorteggio. L'attività di controllo dovrà avvenire da parte del Settore Tecnico Regionale entro 30 giorni dal sorteggio e l'esito comunicato al committente entro 5 giorni.
2. In caso di esito non favorevole del controllo, il Settore Tecnico Regionale può chiedere integrazioni e nel caso siano in atto i lavori, su valutazione del medesimo Settore, gli stessi devono sospendersi fino alla verifica positiva delle integrazioni richieste. La tempistica dell'istruttoria delle integrazioni è di 15 giorni dal ricevimento delle stesse che devono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Nei casi in cui il progetto, anche con le successive integrazioni non venga autorizzato o comunque in caso di grave violazione delle norme tecniche vigenti, il Settore Tecnico Regionale competente procede ad annullare in via di autotutela l'attestazione di avvenuto deposito e, nel caso in cui i

lavori siano già iniziati, emette contestualmente il decreto di sospensione dei lavori, informandone l'Ente territoriale competente, l'Autorità Giudiziaria e l'Ordine/Collegio Professionale di appartenenza nei rispettivi ruoli di progettista, direttori dei lavori e collaudatore.

ART. 15

OPERE PRIVE DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera c) quali “ **privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità'** sono quelli riportati **nell'elenco C di cui all'Allegato 3** al presente regolamento.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. e in deroga al comma 1 dell'art. 94 del medesimo D.P.R., al preventivo deposito del progetto. Il progetto deve essere inviato al SUE che, rilasciando il protocollo di ricezione, ne attesta il deposito. Il SUE provvede a trasmettere il progetto al Settore Tecnico Regionale. Restano ferme le procedure di cui agli artt. 65 e 67 comma 1 del D.P.R. 380/2001 s.m.i..
3. Per gli interventi su richiamati la rispondenza della progettazione delle opere alle norme tecniche in vigore deve essere certificata, con apposito atto, da un tecnico abilitato, contestualmente al deposito del progetto. Nello stesso atto deve attestare che le opere sono tra quelle riportate nell'elenco di cui al comma 1.

ART. 16

VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

1. Gli interventi classificati all'art. 2 comma 3 lettera d) quali “varianti non sostanziali” sono quelli riportati **nell'elenco D di cui all'Allegato 3** al presente regolamento.
2. Rientrano tra le varianti non “sostanziali” la realizzazione in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui all'art. 15.
3. Per gli interventi, compresi quelli in sanatoria, che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 e 2 si applica la procedura di cui ai successivi commi 4, 5, 6 e 7.
4. Fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 s.m.i., comma 6 dell'art. 94 bis e dal comma 5 dell'art. 65, sono esonerate dal preavviso scritto di cui al comma 1 dell'art. 93 del medesimo D.P.R. tutte le varianti che sono definite “ non sostanziali”.
5. L'appartenenza dell'intervento alla predetta fattispecie comporta, in ogni caso, che lo stesso deve essere progettato e realizzato in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.
6. La documentazione tecnica relativa alle varianti “non sostanziali” dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e disponibile in cantiere.
7. La descrizione della variante deve essere riportata dettagliatamente dal direttore dei lavori nella propria relazione a struttura ultimata e confermata dal Collaudatore nella propria relazione di Collaudo, certificando l'appartenenza delle stesse all'elenco D di cui al comma 1.

ART. 17

SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE IN SITU

1. In ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 16/2020 laddove, a seguito di segnalazioni da parte di Amministrazioni, Enti o Organi giurisdizionali, si renda necessaria, a tutela della pubblica incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere realizzate o in corso di realizzazione e il progetto autorizzato o depositato ai fini della normativa sismica, il Settore Tecnico Regionale acquisisce preliminarmente e con l'urgenza del caso, gli esiti delle attività di controllo, nonché gli eventuali provvedimenti adottati dalla Amministrazione Comunale interessata, quale organo deputato al controllo del territorio.
2. Il Settore Tecnico Regionale, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità d'ufficio, qualora siano presenti comprovati motivi di urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, o su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, procede a verifiche in corso d'opera, nonché ad accertamenti da effettuarsi in situ, secondo modalità e criteri generali adottati dal Settore Tecnico Regionale nel rispetto della legge vigente. Le verifiche su opere in corso e su quelle ultimate, sono volte ad accertare la reale corrispondenza tra il progetto alle opere realizzate.
3. Le verifiche e gli accertamenti in situ, di cui è data preventiva e tempestiva comunicazione della data della visita almeno 7 giorni prima, salvo motivo di somma urgenza, al Committente ed al Direttore dei Lavori, sono svolti, di norma, congiuntamente con l'ufficio tecnico comunale. Il Direttore dei Lavori e il Committente devono essere informati dal Settore Tecnico Regionale sull'esito degli accertamenti effettuati, eccezionalmente, anche in loro assenza.
4. Degli accertamenti effettuati devono essere redatti appositi verbali che descrivano dettagliatamente gli esiti delle verifiche effettuate.
5. Qualora, a seguito dell'attività di controllo vengano riscontrate difformità, tra le opere realizzate ed il progetto, che non siano ascrivibili in quelle definite "non sostanziali", ne viene data comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e agli Ordini/Collegi Professionali di appartenenza del Direttore dei Lavori e del Collaudatore. Qualora gli interventi strutturali non siano ultimati, si procede alla sospensione dei lavori con le modalità previste dagli artt. 70 e 97 del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 18

RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA

1. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 6 della L. 1086/1971, ovvero dell'articolo 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 s.m.i., deve depositare presso il SUE entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata in formato PDF/A e firmata digitalmente, comprensiva dei certificati di laboratorio relativi alle caratteristiche dei materiali impiegati, per come previsto dall'art. 65 comma 6 del D.P.R. 380/2001, nonché dell'assolvimento all'imposta di bollo secondo la normativa di riferimento. Il SUE, rilasciando il protocollo di ricezione, ne attesta il deposito e trasmette la Relazione a struttura ultimata al Settore Tecnico regionale.
2. L'intervallo di tempo compreso tra la data delle prove sui materiali (schiacciamento dei cubetti di calcestruzzo e prove sull'acciaio) e quella del prelievo non deve eccedere il limite previsto dalle norme nazionali e regionali utilizzate per la redazione del progetto esecutivo.
3. La Relazione deve comprendere il controllo di accettazione per come previsto nelle norme tecniche. Qualora non siano rispettati i tempi di cui al comma 2 il direttore dei lavori deve procedere all'integrazione delle prove sui materiali con ulteriori prove distruttive e non distruttive

comprovanti la validità dei risultati ottenuti, per come previsto al punto 11.2.6 lettera d) delle N.T.C. di riferimento.

4. Il direttore dei lavori, dopo avere ricevuto l'attestato di deposito, trasmette, ai sensi del comma 8 dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., la relazione al collaudatore designato, al fine della redazione del certificato di collaudo statico.
5. Per gli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 65 del D.P.R.380/2001 s.m.i..

ART. 19 COLLAUDO STATICO

1. Il collaudo statico deve essere eseguito, per le opere previste dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001, nonché dalle specifiche norme tecniche per le costruzioni. Il Collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione nei casi previsti dall'art. 67 comma 8ter del D.P.R. 380/2001 s.m.i.
2. Il certificato di collaudo delle opere, di cui al comma 1, deve essere depositato in formato PDF/A e firmato digitalmente, nei termini previsti dall'articolo 67 comma 5 del D.P.R. 380/2001, al Settore Tecnico regionale tramite il SUE. Il sistema informatico del Settore Tecnico regionale rilascia, contestuale attestato di deposito che è reso disponibile sul SUE.
3. Al certificato di collaudo deve essere allegata la documentazione prevista dalle norme tecniche vigenti, nonché dell'assolvimento all'imposta di bollo secondo la normativa di riferimento.
4. Il collaudatore incaricato in base alle proprie competenze deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge vigente, iscritto al relativo Albo da almeno dieci anni e che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
5. Il collaudatore è tenuto, per le opere per le quali è previsto il rilascio del certificato di agibilità, ad attestare nel certificato di collaudo statico la rispondenza, ai sensi dell'articolo 62 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i., dell'opera alle norme del Capo IV richiamato nel medesimo articolo.
6. Per opere non disciplinate dal Codice degli Appalti pubblici e dalle direttive connesse, quando la figura del Committente e del Costruttore coincidono, è fatto obbligo al committente/costruttore di richiedere al competente Ordine Professionale provinciale la nomina di una terna di professionisti fra i quali scegliere il collaudatore.
7. Quanto previsto al comma 6 viene applicato anche alle opere in sanatoria già realizzate e prive della figura del direttore dei lavori e per la cui sanabilità strutturale non sono previsti interventi di adeguamento” per i quali sarà necessario la figura del D.L. Ricorrendo tale circostanza la nomina del collaudatore può avvenire con le modalità ordinarie.

ART. 20 DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E DI RISPONDEZZA

1. Per i progetti riguardanti interventi che esulano dall'ottemperanza dell'articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. e/o per i quali non è stato designato il collaudatore ai sensi dell'articolo 67 del citato D.P.R. o ai sensi delle NTC di riferimento, il Direttore dei lavori deve trasmettere al Settore Tecnico Regionale per mezzo della piattaforma SUE, entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori, la

dichiarazione di fine degli stessi, certificandone la rispondenza al progetto. La dichiarazione deve essere trasmessa con con l'assolvimento all'imposta di bollo secondo la normativa di riferimento.

ARTICOLO 21 PARERE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI

1. Il parere, richiesto ai sensi dell'art. 13 della legge 64/1974 e dell'art. 89 del D.P.R n. 380/2001 s.m.i. sugli strumenti urbanistici di scala comunale di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 16/2020 deve essere rilasciato dal Settore Tecnico Regionale con le seguenti modalità:
 - a) per i Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali Associati (PSA) o loro varianti il parere è vincolante e deve essere rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dall'acquisizione della richiesta dell'amministrazione comunale corredata del Piano Strutturale completo di Regolamento Edilizio ed Urbanistico. Gli elaborati del PSC o del PSA o loro varianti devono essere presentati su supporto informatico, nelle forme previste dal Codice dell'amministrazione digitale. Nell'ambito della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 13 della L. R. n. 19/2002, e s.m.i., deve essere espresso un parere preliminare sul Documento Preliminare, secondo i termini e le modalità di cui di cui agli artt. 27 e 27 bis della citata legge regionale n.19/2002 che può contenere osservazioni e proposte di modifica e integrazione di cui si dovrà tenere conto in sede di esame per il rilascio del parere;
 - b) per gli strumenti urbanistici la cui procedura di formazione non prevede la Conferenza di pianificazione, il parere deve essere rilasciato, prima dell'approvazione dello strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale corredata dello strumento di Piano inoltrato su supporto informatico, nelle forme previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
2. Al fine di garantire l'omogeneità dell'analisi della pericolosità e di rischio dell'intero territorio regionale, il Settore regionale competente verifica che gli elaborati dello studio geomorfologico siano conformi a quanto riportato nei "Contenuti minimi degli studi geomorfologici per i differenti livelli di pianificazione", nonché a quanto indicato al comma 4 dell'art. 20 della L. R. n. 19/2002 e, per quanto afferente agli aspetti geomorfologici, all'Allegato 1 (Linee guida per la valutazione dei rischi territoriali e per l componente geologica dei PSC/PSA) del Tomo IV del Q.T.R.P.

ART. 22 ALLEGATI

1. fanno parte integrante del presente regolamento:
 - a) Allegato 1 "valutazione degli effetti di sito per interventi di tipo edilizio"
 - b) Allegato 2 "valutazione degli effetti di sito per piani territoriali"
 - c) Allegato 3 "elenchi distinti per classificazione degli interventi"

ART. 23 NORMA TRANSITORIA

1. Le disposizioni del presente regolamento, si applicano alle istanze e alle denunce acquisite al protocollo del SUE, qualora già istituito, o della regione per il tramite della piattaforma, in ragione di quanto dettato dall'art. 14 della L.R. n. 16/2020.
2. Per come dettato dall'art. 15 comma 4 della L.R. n. 16/2020 nelle more dell'entrata in esercizio della piattaforma regionale SUE, le procedure di cui al presente regolamento sono svolte direttamente presso il Settore Tecnico regionale competente per territorio attraverso la piattaforma SISMI.CA.

ART. 24 ABROGAZIONE

E' abrogato, dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Regolamento regionale n. 15/2017 recante *“Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla L.R. n. 37 del 31.12.2015”*.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque, di osservarlo e di farlo osservare come Norma Regolamentare della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 04.01.2021

SPIRLI'